

GUIDA PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO UFFICIALE DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI DEL FONDO FORMAZIONE PMI - FAPI

PREMESSA

Il Fondo Formazione PMI (d'ora in poi anche solo "Fapi"), ai sensi di quanto stabilito dall'art. 90 del Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n° 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "Codice dei Contratti"), intende istituire il proprio Elenco ufficiale dei fornitori di beni e prestatori di servizi (d'ora in poi anche solo "Elenco fornitori" oppure "Elenco") e con le presenti Linee Guida individua i criteri e le modalità di gestione dello stesso.

L'Elenco fornitori sarà utilizzato dal Fapi come strumento di identificazione degli operatori economici da consultare ai fini dell'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie indicate agli artt. 35, comma 1, lettere c) e d) e 36 comma 2 lettera b) del Codice dei contratti.

L'Elenco fornitori ha lo scopo di definire un numero di operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale richiesti dal Fapi per le finalità di cui alla presente Guida.

L'Elenco fornitori ha durata indeterminata.

La formazione e la gestione dell'Elenco fornitori, regolamentata dalla presente Guida, è disponibile sul Sito web del Fapi, all'indirizzo www.fondopmi.it, sezione "Gare e Forniture", ove è possibile scaricare tutta la documentazione (incluso la presente Guida e i modelli di dichiarazione) richiesta a corredo della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, ed acquisire altre notizie utili per agevolare l'iscrizione da parte degli operatori economici interessati.

Essendo prescritta la costante permanenza dei requisiti richiesti, gli operatori economici possono, in ogni momento di vigenza dell'Elenco fornitori, essere cancellati dall'Elenco stesso secondo quanto indicato nella presente Guida.

Per la scelta degli operatori economici da invitare si procederà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice dei Contratti nonché delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi anche solo "ANAC") con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.

Il Fapi si riserva la facoltà di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, la concorrenzialità rispetto agli operatori economici iscritti, invitando o interpellando anche altri operatori ritenuti idonei.

L'istituzione dell'Elenco Ufficiale Fornitori, la pubblicazione e diffusione della presente Guida e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Elenco non costituiscono in alcun

modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo).

Con la procedura descritta nella presente Guida non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

La domanda di iscrizione all'Elenco Ufficiale Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Elenco Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo al Fapi per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Elenco rappresenta per il Fapi uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, nell'attività propedeutica delle singole procedure di affidamento.

Resta ferma la facoltà del Fapi di non ricorrere agli operatori economici iscritti all'Elenco fornitori o di ricorrervi parzialmente, nelle seguenti ipotesi:

- quando si tratti di forniture, servizi e lavori che, per loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Elenco;
- quando si tratti di appalti aventi ad oggetto categorie merceologiche differenti da quelle oggetto dell'Elenco fornitori;
- per approvvigionamenti di importo, al netto dell'IVA, inferiore a € 3.000.

L'iscrizione all'Elenco avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti richiesti, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità del Fapi. Tale giudizio è formulato tenendo conto di tutti i requisiti previsti dalla legge e, più in generale, dei requisiti - in capo agli operatori economici - di serietà, correttezza, moralità e professionalità e del principio di opportunità (o inopportunità) amministrativa.

Eventuali errori, omissioni o manchevolezze di qualsiasi genere nella tenuta, nell'aggiornamento e/o nell'utilizzazione dell'Elenco fornitori da parte del Fapi non daranno comunque titolo ad alcuno per avanzare ragioni o pretese, di qualsiasi genere nei confronti del Fapi stesso.

Le disposizioni della Guida debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 1

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente Guida.

Art. 2

È istituito l'Elenco Ufficiale Fornitori del Fapi.

L'Elenco dei Fornitori contiene l'elenco degli operatori economici idonei per specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, ad effettuare forniture di beni, servizi e lavori in economia disposti dal Fapi.

L'Elenco Ufficiale Fornitori è utilizzato dal Fapi per l'espletamento di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di beni, nei casi ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia. In particolare, l'Elenco fornitori sarà utilizzato dal Fapi nei seguenti casi:

- in base all'art. 36 del D.Lgs 50/16 per lavori, servizi e forniture di beni per importi sotto soglia, ove sia presente un numero sufficiente di operatori qualificati;
- negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

L'iscrizione all'Elenco avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità del Fapi.

Art. 3

L'Elenco fornitori è così articolato:

- Sezione I: Fornitori di beni;
- Sezione II: Fornitori di lavori e servizi.

Le sezioni sono suddivise in categorie principali e relative (ove presenti) sottocategorie di cui all'allegato elenco (allegato n. 2).

È ammessa l'iscrizione esclusivamente per le categorie principali che sono evidenziate in giallo nell'allegato n. 2. Il fornitore deve inoltre indicare una o più sottocategorie, se esistenti, per le quali chiede l'iscrizione.

Le categorie merceologiche alle quali il soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nell'esperienza professionale dichiarata nella domanda di iscrizione o nei suoi aggiornamenti. Non verrà in alcun modo considerata la richiesta di iscrizione ad una categoria merceologica in assenza di documentata esperienza professionale in attività ascrivibili alla categoria merceologica medesima.

Il Fapi si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Art. 4

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;

- b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- c) insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- d) ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- e) ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- f) applicazione di CCNL di categoria sottoscritto dalle OO.SS. e dalle Associazioni datoriali comparativamente più rappresentative.

Requisiti di idoneità professionale:

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o (laddove l'istante sia un professionista) presso i competenti ordini professionali.

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

a) Fatturato globale:

Somma dei fatturati globali (valore della produzione iscritto in bilancio), conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi di bilancio approvati alla data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, ovvero nel minor periodo di attività, non inferiore a 1,5 (unovirgolacinque) volte il valore massimo della classe d'importo per la quale si richiede l'iscrizione, in riferimento a ciascuna categoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione.

In caso di richiesta di iscrizione in più categorie merceologiche principali, il fatturato globale richiesto deve essere pari alla somma dei fatturati necessari per l'iscrizione in ciascuna categoria merceologica principale (ad esempio: qualora si chieda l'iscrizione in 2 categorie merceologiche, entrambe per la classe III, il fatturato globale deve essere almeno pari a € 600.000,00).

b) Fatturato specifico:

Somma dei fatturati specifici per categoria analoga alla categoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione, conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi di bilancio approvati alla data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, ovvero nel minor periodo di attività, non inferiore al valore massimo della classe d'importo per la quale si richiede l'iscrizione.

In caso di richiesta di iscrizione in più categorie merceologiche principali, la condizione di cui sopra deve essere rispettata per ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

a) Avvenuta esecuzione, con esito positivo, nei 3 anni antecedenti la data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, di una prestazione analoga alla categoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione, di importo, IVA esclusa, non inferiore al 40% del valore massimo della classe d'importo prescelta, ossia:

- a. Classe I: € 16.000,00;
- b. Classe II: € 40.000,00;
- c. Classe III: € 80.000,00.

In caso di richiesta di iscrizione in più categorie merceologiche principali, la condizione di cui sopra deve essere rispettata per ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione.

Si precisa che per la dimostrazione della fornitura di punta è necessario prendere come riferimento temporale i tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data (GG/MM/AAAA) di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori.

Ad esempio, se la domanda è stata presentata il 20/03/2016 è necessario prendere come riferimento temporale, per la dimostrazione del requisito, il periodo che va dal 20/03/2013 al 20/03/2016.

Gli operatori economici interessati devono prendere in considerazione la prestazione ultimata nel periodo sopra indicato, ovvero la parte di essa ultimata nel periodo stesso per quella iniziata in epoca precedente, ovvero la sola parte effettuata nel caso di prestazione in corso di esecuzione al termine del periodo.

b) Per le classi merceologiche riferite a lavori:

- possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione di opere di importo inferiore a € 150.000,00;
 - attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di opere di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
 - certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.
- Qualora i requisiti di ordine speciale non raggiungano le soglie minime sopra indicate, ma risultino comunque compatibili con l'attribuzione di una classe d'importo inferiore rispetto a quella richiesta per la stessa categoria merceologica principale, si procederà direttamente all'attribuzione della classe d'importo inferiore.

Il mancato possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale che speciale (fatto salvo quanto precisato al precedente capoverso), comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione dell'operatore economico dall'Elenco fornitori.

Art. 5

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza utilizzando la modulistica allegata, inviandola a mezzo PEC all'indirizzo fondopmi@pec.it ed in particolare, dovrà inviare:

- a) **istanza d'iscrizione (allegato 1) con foglio Excel contenente i dati;**
- b) **scheda riassuntiva attività (da redigere in carta libera) in formato pdf;**
- c) **scheda esperienza professionale (da redigere in carta libera) in formato pdf;**

I documenti di cui alle precedenti **lett. a), b), c)** dovranno essere debitamente sottoscritti in formato digitale p7m o pades dal soggetto che ha la rappresentanza legale dell'operatore economico o dal suo procuratore (nel caso deve essere allegata copia della procura).

L'istanza corredata della documentazione richiesta attiverà il procedimento di iscrizione.

Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete, la procedura di iscrizione non renderà possibile l'iscrizione.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata.

Il Fapi non assume alcuna responsabilità per il mancato invio di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'iscrizione all'albo degli operatori economici ha validità a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione dell'albo da parte del Dirigente competente e fino alla data di rinnovo dell'iscrizione, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

L'iscrizione al relativo Elenco sarà confermata entro 30 gg tramite l'invio di una PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di richiesta di iscrizione.

Art. 6

La validità dell'iscrizione all'Elenco fornitori è pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla comunicazione di avvenuta iscrizione, fatti salvi i casi di cancellazione di cui all'art. 8.

Gli operatori economici iscritti all'Elenco fornitori dovranno mantenere aggiornati i dati inseriti in fase di iscrizione e comunicare ogni loro variazione.

Tale obbligo va assolto entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al verificarsi delle variazioni o entro la data di scadenza della documentazione scaduta. Il mancato adempimento comporterà la cancellazione dall'Elenco fornitori.

È onere dell'operatore economico monitorare le scadenze dei documenti comprovanti i requisiti dichiarati e rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco.

Tali documenti, se non tempestivamente aggiornati e/o rinnovati, comporteranno la cancellazione dell'operatore economico dall'elenco.

Per il rinnovo dell'iscrizione l'operatore economico deve presentare una nuova Domanda di Iscrizione e tutta l'ulteriore documentazione richiesta dalla presente Guida, almeno 2 mesi prima della scadenza dell'iscrizione.

Il Fapi verificherà il possesso dei requisiti richiesti e quindi provvederà al rinnovo dell'iscrizione secondo le stesse modalità e termini previsti per l'operatore economico che chiede l'iscrizione per la prima volta.

Decorso il termine di validità dell'iscrizione all'Elenco fornitori senza che l'operatore economico abbia ottenuto il rinnovo, l'iscrizione all'Elenco fornitori decadrà e sarà in ogni caso da considerarsi cancellata e conseguentemente l'operatore economico non potrà essere invitato alle gare rientranti nella categoria merceologica principale per la quale è stata comminata la cancellazione.

Art. 7

Il Fapi effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso di tutti i requisiti dichiarati in sede di iscrizione.

L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Elenco ai sensi dell'art. 8 della presente Guida e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

Art. 8

Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale su indicato all'art 6, rimangono iscritti nell'Elenco Fornitori fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Elenco (oltre che per gli altri casi previsti dalla presente Guida) è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti domandati dalla presente Guida o falsa dichiarazione in merito a questi risultante dalle informazioni rese in sede di domanda iscrizione all'Elenco, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 7;
- mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda di iscrizione;
- grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante.

Il Fapi si riserva la facoltà di provvedere alla cancellazione dall'Elenco qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 2 della presente Guida, senza fornire adeguata motivazione scritta.

Nei casi previsti nei commi precedenti, il Fapi comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione.

La cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Elenco e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

Art. 9

Ai sensi del GDPR 679/2016, i dati personali dei quali il Fapi verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli operatori saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente.

Art. 10

È possibile visionare e scaricare dal sito istituzionale del Fapi (www.fondopmi.com - sezione "Gare e Forniture") la seguente documentazione:

allegato 1 - istanza d'iscrizione

allegato 2 - elenco categorie merceologiche

Art. 11

L'elenco degli operatori economici, costituito a seguito di avviso pubblico, è reso disponibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Fapi (www.fondopmi.com - sezione "Gare e Forniture").

Art. 12

Le controversie relative all'applicazione delle Norme della presente Guida sono di esclusiva competenza del Foro di Roma